



Notaio Marianna CALABRESE  
Via Vidacilio, 26  
63100 - ASCOLI PICENO  
Tel. 0736-252581 Fax. 0736-256086  
e-mail: marianna.calabrese@notariato.it

*Dott. Marianna Calabrese - Notaio - Via Vidacilio, 26 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736-252581 - Fax. 0736-256086*

REPERTORIO N.3471 RACCOLTA N.1660 =====

===== ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' =====  
===== "FARMACIA COMUNALE LAMA S.R.L." =====  
===== \*\*\*\*\* =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilasei, il giorno trentuno del mese di luglio, nel Comune di Ascoli Piceno, via Vidacilio n.26, nel mio studio. = Innanzi a me Dott. Marianna Calabrese, Notaio in Ascoli Piceno, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, =====

===== SONO PRESENTI I SIGNORI: =====

1) per il COMUNE DI CASTEL DI LAMA, con sede in Castel di Lama (AP), Via Carrafo n.22, codice fiscale: 80000270449, ===== il Sindaco Dott.ssa: =====

- ROSSINI PATRIZIA, nata in Castel di Lama (AP) il giorno primo settembre 1952 e domiciliata, per la carica, in Castel di Lama (AP), presso la Casa Comunale, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Castel di Lama, nella sua qualifica di Sindaco del Comune stesso ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.39 in data 20 luglio 2006, che, in copia conforme, al presente atto si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa concorde volontà delle parti; =====

2) SCIAMANNA LUCIA, nata in Ascoli Piceno (AP) il 12 giugno 1959 e residente in Castel di Lama (AP), via Roma n.42, ===== (SCM LCU 59H52 A462H). =====

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri dei detti Comparenti, i quali, con quest'atto, convengono e stipulano quanto segue: =====

===== Art. I =====

E' costituita fra il COMUNE DI CASTEL DI LAMA e la Dott.ssa SCIAMANNA LUCIA una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione "Farmacia Comunale Lama s.r.l.". =====

===== Art. II =====

La sede della società è posta nel Comune di CASTEL DI LAMA (AP). =====

Ai soli fini della iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è in Castel di Lama (AP), Largo Petrarca n.2. =====

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo, l'Organo Amministrativo ne deposita apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese. =====

===== Art.III =====

La società ha per oggetto la gestione di una farmacia e in genere tutto ciò che è simile, ammesso, affine e complementare, nel territorio del Comune di Castel di Lama ai sensi, in conformità e nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 9 della L. 2.4.1968 n. 475, come modificato dall'art.





10 della L. 8.11.91 n. 362, con gli artt. 112 e segg. del D. L.vo 267/2000, e successive modifiche e integrazioni. =====  
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari o immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può stipulare convenzioni con enti pubblici e non. =====

===== Art.IV =====

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). =====

Esso viene sottoscritto dai soci come segue: =====

- Comune di Castel di Lama, per una partecipazione di Euro 9.800,00 (novemilaottocento virgola zero zero), pari ad una quota del 98% (novantotto per cento); =====

- Sciamanna Lucia, per una partecipazione di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero), pari ad una quota del 2% (due per cento). =====

Esso è stato conferito in danaro dai soci. =====

L'importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) corrispondente al 25% (venticinque per cento) dei conferimenti in danaro, è stato versato presso la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. - filiale di Castel di Lama - in data 31 (trentuno) luglio 2006 (duemilasei), come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 31 (trentuno) luglio 2006 (duemilasei) dalla Banca anzidetta; che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante, omissane la lettura per espressa concorde volontà delle parti. =====

Il residuo settantacinque per cento (75%) dei conferimenti in danaro, pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero), è stato versato dai soci presso la società, cosicchè il capitale sociale, di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto e versato. ==

===== Art.V =====

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). =====

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei). =====

Le norme che regolano in genere il funzionamento e l'amministrazione della società, nonché quelle che disciplinano specificamente l'oggetto, la durata, il capitale sociale e gli utili sono contenute nello statuto sociale che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che viene qui di seguito integralmente riportato: =====

===== << STATUTO =====

===== DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA =====

===== ART. 1 =====

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "FARMACIA COMUNALE LAMA s.r.l.". =====

===== ART. 2 =====



La società ha per oggetto la gestione di una farmacia e in genere di tutto ciò che è simile, annesso, affine e complementare nel territorio del Comune di Castel di Lama, ai sensi, in conformità e nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 9 della L. 2.4.1968 n. 475, come modificato dall'art. 10 della L. 8.11.91 n. 362, con gli artt. 112 e segg. del D. L.vo 267/2000, e successive modifiche e integrazioni. =  
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari o immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. =====  
Può stipulare convenzioni con enti pubblici e non. =====

===== ART. 3 =====  
La società ha sede in Comune di CASTEL DI LAMA (AP). =====  
Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. =====  
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato; per deliberare il trasferimento della sede in altro Comune è necessaria la decisione dei soci. =====

===== ART. 4 =====  
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata una o più volte ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci. =====

===== CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI =====  
===== ART. 5 =====  
Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi di legge. =====

===== ART. 6 =====  
Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili fra i soci e per successione a causa di morte; in presenza di più eredi questi hanno l'obbligo di nominare un loro rappresentante comune. =====

La trasferibilità, totale o parziale delle partecipazioni, per atto tra vivi fra non soci è soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, deve offrirla in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale da essi posseduta. Il socio o i soci possono esercitare la prelazione, esperita la gara pubblica dell'alienazione, con la proporzione sopra indicata soltanto su tutte le quote di partecipazione poste in vendita. =====

L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della partecipazione o parte di essa o il valore della stessa in caso di cessione a titolo gratuito e le generalità di co-



lui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe. =====  
Resta fin d'ora stabilito che il valore della partecipazione verrà liberamente determinato dal socio venditore. =====  
L'offerta è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al rappresentante legale della società, il quale dovrà darne avviso a mezzo lettera raccomandata, entro dieci (10) giorni, a tutti gli altri soci. =====  
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di partecipazione offerte debbono darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata al rappresentante legale della società entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra a pena di decadenza. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato la prelazione di cui trattasi, gli altri soci avranno diritto di sostituirsi sempre in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, nell'acquisto delle quote per le quali non è stato esercitato il suddetto diritto. =====  
Verificandosi tali ipotesi, il rappresentante legale della società ne darà, entro dieci (10) giorni, avviso raccomandato a tutti i soci. Coloro i quali intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione raccomandata ad esso rappresentante entro quindici (15) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. =====  
Se nel termine suddetto i soci non avranno complessivamente esercitato il diritto di prelazione, il venditore potrà cedere le quote di partecipazione poste in vendita a colui od a coloro le cui generalità egli ha comunicato al momento dell'offerta. =====  
Una volta pervenuta al socio che offre in vendita le sue quote di partecipazione, la comunicazione della intenzione di esercitare il diritto di prelazione sulle stesse offerte in vendita, da parte di alcuno degli altri soci, l'offerta di vendita delle quote diviene irrevocabile e definitiva se non ritirata entro quindici (15) giorni dalla suddetta comunicazione. =====  
Fermo restando che il valore della partecipazione è liberamente determinato dal socio venditore, le altre formalità previste dal presente articolo possono essere omesse con il consenso di tutti i soci. =====  
===== ART. 7 =====  
I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. ==  
La società potrà essere finanziata dai soci. I soci potranno effettuare versamenti nelle casse sociali in conto aumenti di capitale sociale o ad altro titolo, anche improduttivi di interessi nel rispetto della normativa speciale vigente; si prevede anche la possibilità che vengano dalla società acqui-



siti tra i soci, fondi con obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità previsti dal D.L. 1.9.1993 n. 385 e dalla successiva deliberazione del C.I.C.R. del 3.3.94. =====

===== ASSEMBLEE =====  
===== ART. 8 =====

Alle assemblee, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile. Essa può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè nel Comune di Castel di Lama. =====

===== ART. 9 =====

L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2479 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 15, e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio; potrà essere convocata anche nel termine di centoottanta (180) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. =====

===== ART. 10 =====

Per il diritto di voto si applica l'articolo 2479 del codice civile. =====

===== ART. 11 =====

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Saranno valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'art. 2479 bis ultimo comma Cod. Civ. =====

===== ART. 12 =====

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona, fermi i limiti ed i divieti di cui all'art. 2372 Cod. Civ. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. =====

===== ART. 13 =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto, da persona eletta dall'Assemblea. =====

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

===== ART. 14 =====

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto. =====

===== ART. 15 =====

L'Assemblea per la revoca dell'amministratore in carica e la nomina di altro amministratore, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. =====



L'assemblea, per gli argomenti di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. =====

===== AMMINISTRAZIONE =====  
===== ART. 16 =====

La società è amministrata da Unico Amministratore o da un Consiglio di amministrazione, composto da almeno due o, al massimo, cinque membri. Gli amministratori potranno anche non essere soci e saranno nominati dall'Assemblea e, per la prima volta, nell'atto costitutivo. =====

===== ART. 17 =====

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e sono rieleggibili. =====

===== ART. 18 =====

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della società; rientrano nell'amministrazione ordinaria: la presentazione di richieste di affidamenti bancari agli istituti di credito, il loro utilizzo ivi inclusa la facoltà di emettere assegni nei limiti degli scoperti di conto accordati, la compravendita di beni mobili registrati, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, la facoltà di nominare procuratori ad negocia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. =====

L'Amministrazione Straordinaria è tassativamente riservata all'assemblea dei soci, la quale delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 15. =====

La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, al Vice-Presidente, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe. =====

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari. =====

===== ART. 19 =====

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, potrà essere accordato un compenso annuo stabilito dall'assemblea dei soci. =====

===== DIREZIONE TECNICO-PROFESSIONALE =====

===== ART. 20 =====

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. n. 362 dell'8.11.91, la direzione della Farmacia gestita dalla società è affidata



ad uno dei soci in possesso dei requisiti di legge della quale ne è il responsabile. Allo stesso, in relazione all'incarico conferitogli, possono inoltre essere attribuiti i seguenti poteri da parte dell'assemblea dei soci: =====

- assunzione e licenziamento del farmacista collaboratore; ===
- assunzione e licenziamento dipendenti; =====
- conferimento e revoca di incarichi a lavoratori autonomi occasionali e non. =====

Il socio al quale è affidata la mansione di farmacista direttore può essere sostituito solo nei casi previsti dall'art. 11 della L. 2.4.1968 n. 475, come modificato dall'art. 11 della L. 8.11.91 n. 362. =====

===== CONTROLLO DEI SOCI =====

===== ART. 21 =====  
Ciascun socio può chiedere all'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare anche attraverso persona appositamente delegata, purchè libero professionista, e quindi tenuta al rispetto del segreto professionale, i libri della società. =====

I soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese, la revisione della gestione da parte di soggetti aventi i requisiti indicati nella prima parte del presente articolo. =====

===== COLLEGIO SINDACALE =====

===== ART. 22 =====  
Il Collegio Sindacale viene nominato nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile oppure a seguito di delibera dell'Assemblea. =====

Esso è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti con qualifica di "Revisori Contabili" i quali durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. =====

Ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del C.C., spetta al Comune (in qualità di socio) nominare il Presidente, un Sindaco effettivo ed uno supplente. =====

Il compenso da corrispondere ai componenti viene fissato dall'Assemblea al momento della nomina, entro i limiti previsti dalle vigenti tariffe professionali. =====

Per quanto non previsto si fa espressamente rinvio alle norme del Codice Civile, articoli 2397 e seguenti. =====

===== BILANCIO ED UTILI =====

===== ART. 23 =====  
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede entro i termini e con le modalità di legge a compilare il bilancio di esercizio che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea. =====

===== ART. 24 =====  
Gli utili netti, dopo prelevato il 5% (cinqueper cento) per la riserva LEGALE, saranno ripartiti ai soci secondo le seguenti



proporzioni, salva diversa disposizione dell'assemblea: =====

- al Comune di Castel di Lama il 90% (novanta per cento); ====  
- alla signora Sciamanna Lucia il 10% (dieci per cento). =====

===== SCIOGLIMENTO =====

===== ART. 25 =====

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione  
allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le  
modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori  
determinandone i poteri. =====

===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

===== ART. 26 =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra que-  
sti e la società, tra i soci e gli amministratori o i sinda-  
ci, tra gli amministratori ed i sindaci, comunque inerente  
alla vita societaria sarà devoluta alla cognizione di un col-  
legio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presiden-  
te del Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della parte  
più diligente. =====

Il collegio deciderà con lodo inappellabile seguendo la pro-  
cedura dell'arbitrato rituale e facendo applicazione delle  
regole di diritto.>> =====

===== Art. VI =====

I Componenti in conformità a quanto stabilito nello Statuto  
sociale, affidano l'amministrazione, per la durata di un an-  
no, salvo revoca o dimissioni, ad un Amministratore Unico  
nella persona del signor MARUCCI MAURIZIO, nato in Castel di  
Lama (AP) il 13 agosto 1969 e residente in Castel di Lama  
(AP), via Roma n.197 (MRC MRZ 69M13 C093Y). =====

Il signor MARUCCI MAURIZIO accetta l'incarico a lui conferi-  
to, dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità o  
decadenza a suo carico e delega me Notaio a richiedere l'i-  
scrizione della carica suddetta nel Registro delle Imprese. ==  
Tale carica decade automaticamente qualora il Comune (Socio  
di maggioranza) o il privato (socio di minoranza) intendesse-  
ro dismettere parzialmente o totalmente la quota di  
partecipazione. =====

Il signor MARUCCI MAURIZIO, testè nominato, viene delegato a  
ritirare presso la la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno  
S.p.A. - filiale di Castel di Lama - la somma di Euro  
2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) rappresen-  
tante il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale come  
sopra versato con facoltà di rilasciare quietanza e discarico  
con ampio esonero per l'Istituto pagatore ed i suoi funziona-  
ri da ogni responsabilità al riguardo. =====

===== Art. VII =====

Direttore tecnico della Farmacia viene nominata la Dott.ssa  
Sciamanna Lucia, la quale dichiara di accettare e delega me  
Notaio a richiedere l'iscrizione della carica suddetta nel  
Registro delle Imprese. =====

Allo stessa spetterà il compenso previsto dal contratto di



categoria. =====  
Tale carica decade automaticamente qualora il Comune (socio di maggioranza) e il privato (socio di minoranza) intendessero dismettere parzialmente o totalmente la quota di partecipazione. =====  
===== Art. VIII =====  
Le spese del presente atto e di ogni altra accessoria sono per intero a carico della Società. =====  
I costituenti dichiarano quindi che l'importo globale delle spese per la costituzione della Società ammonta approssimativamente ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero). =====  
Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su diciotto pagine di sei fogli - è stato, da me Notaio, letto ai Componenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. =====  
F.to: Patrizia Rossini =====  
F.to: Lucia Sciamanna =====  
Marianna Calabrese Notaio (l.s.) =====  
=====